SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2008, n. **85.**

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.».

2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.

4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario gioventù di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani.

5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministra-

tiva delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali».

10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».

11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».

12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».

14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto.

15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-*bis,* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e

l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.

16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.

17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato.

22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, a tale articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 aprile 2008.

Correzione al decreto 17 marzo 2008 di riconoscimento, alla sig.ra Campanini Maria Elisa, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 17 marzo 2008, con il quale si riconosceva il titolo di psiholog conseguito in Slovenia, dalla sig.ra Campanini Maria Elisa, nata a Parma il 30 ottobre 1950, cittadina italiana, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stato indicato in modo inesatto il nome proprio della richiedente;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Campanini;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 17 marzo 2008, con il quale si riconosceva il titolo di psiholog conseguito in Slovenia, dalla sig.ra Campanini Maria Elisa, nata a Parma il 30 ottobre 1950, cittadina italiana, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome e cognome della richiedente la frase: «Campanini Maria Elena» è sostituita dalla frase «Campanini Maria Elisa».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 marzo 2008.

Roma, 29 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* D'ALESSANDRO

08A03069

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2008.

Modalità di riparto ed erogazione del contributo previsto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che «Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;

Visto che il citato comma 11 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione del contributo;

Considerato che dall'attuazione della direttiva discende un maggior impegno per il personale delle amministrazioni comunali addetto agli adempimenti dalla stessa previsti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di riparto ed erogazione del contributo di 10 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Art. 2.

Modalità per la ripartizione

1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto verrà ripartito come segue per ciascuno degli anni, 2008 e 2009:

a) una quota del 40% del contributo sarà erogata a tutti i comuni in relazione al fabbisogno formativo, rap-

portando l'importo alle unità di personale effettivamente impiegato per l'attuazione della direttiva di cui in premessa;

b) la restante quota sarà erogata ripartendola tra i comuni interessati in relazione al numero di cittadini dell'Unione europea per i quali è stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica di cui al decreto legislativo n. 30/2007 ed al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.

Art. 3.

Modalità di accesso e di assegnazione del fondo

1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni dovranno inoltrare i dati di cui all'art. 2 entro il 31 maggio 2008 con riferimento al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e entro il 31 maggio 2009 con riferimento al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.

2. La corresponsione del contributo è effettuata dal Ministero dell'interno, entro il mese di ottobre rispettivamente degli anni 2008 e 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: AMATO

08A03266

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2008.

Sostituzione dell'allegato tecnico al decreto 12 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-*bis*, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà;

Visto l'art. 39-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;

Ritenuto che con successivi provvedimenti saranno individuati i termini e le modalità di cui all'art. 13-*bis*, lettere *e)* ed *f)* del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal primo gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1074 del 14 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004, il quale, all'art. 4, comma 4, prevede che, in tutti i casi in cui non sia possibile la lettura dei dati di gioco registrati nei contatori, il saldo del prelievo erariale unico è determinato sulla base di valori forfetari stabiliti con appositi provvedimenti della stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 7 febbraio 2005, n. 29/UDG, e 29 maggio 2006, n. 329/CGV, che fissano i valori del forfetario di cui al citato decreto 14 luglio 2004 in misura pari, rispettivamente, a 250 euro dal 16 febbraio 2005 al 31 maggio 2006, ed a 280 euro, dal 1° giugno 2006 ad oggi;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 535, del 23 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007, concernente le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai fini della determinazione del PREU;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1636 del 4 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007, che ha modificato i predetti decreti n. 452 e n. 535;

Considerata la necessità di aggiornare l'allegato tecnico di cui al citato decreto n. 452 del 12 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. L'allegato tecnico al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, n. 452 del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2007, è sostituito con l'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, limitatamente alle comunicazioni disposte dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto 4 dicembre 2007, n. 1636, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294, del 19 dicembre 2007, a decorrere dal giorno 19 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 195

ALLEGATO TECNICO

contenente i criteri per la determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico per le somme giocate con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S..

1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN PERIODO CONTABILE

Con riferimento all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha trasmesso il **contatore** estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore di tale **contatore** (considerando utile ai fini del periodo contabile novembre-dicembre anche il **contatore annuale**) la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 1).

Il prelievo erariale unico è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla **base imponibile** del singolo **apparecchio** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il prelievo erariale unico del singolo **apparecchio** espresso in euro è un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il prelievo erariale unico dovuto dal **concessionario** per ciascun periodo contabile è determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli **apparecchi** di cui il **concessionario** è titolare di **nulla osta**.

Figura 1

Indicando con:

- **Ci,** il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

B = S1 = Cf – Ci

2. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DEL SINGOLO APPARECCHIO PER CIASCUN ANNO SOLARE

Con riferimento all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha trasmesso il **contatore annuale** riferito all'anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore di detto **contatore annuale** la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 2).

Il prelievo erariale unico è determinato applicando l'**aliquota d'imposta** alla base imponibile del singolo **apparecchio** espressa in centesimi di euro.

Nel caso in cui il prelievo erariale unico espresso in euro è un numero che possiede più di due cifre decimali, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 4, l'arrotondamento è per difetto, se è maggiore di 4 l'arrotondamento è per eccesso.

Il prelievo erariale unico dovuto dal **concessionario** per ciascun anno solare di imposta è determinato dalla somma del prelievo erariale unico di tutti gli **apparecchi** di cui il **concessionario** è titolare di **nulla osta.**

Figura 2

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1**, le somme giocate nell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

3. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine del periodo contabile, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile precedente (Figura 3).

Figura 3

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C1**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = C1 - Ci$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nel periodo contabile un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori**, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata sottraendo al valore del **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile precedente;
- la **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento fino all'ultimo giorno del periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del presente decreto (Figura 4).

Figura 4

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf,** il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1,** le somme giocate fino alla data di lettura di **C1;**
- **S2,** le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + Cf$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile la titolarità del **nulla osta**, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che è titolare di **nulla osta** alla fine del periodo contabile, è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità

del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto alla data del trasferimento dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** (Figura 5).

Figura 5

Indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore** estratto, dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta**, alla data del trasferimento stesso;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto, dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**, l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1,** le somme giocate dal giorno successivo alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - C1$$

4. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL PERIODO CONTABILE (ARTICOLO 4, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla fine del periodo contabile stesso, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino all'ultimo giorno del periodo contabile, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico**, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 6).

Figura 6

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore,** estratto prima dell'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, le somme giocate nel periodo contabile N fino alla data di lettura di **C1;**
- **S2,** la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;

- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino all'ultimo giorno del periodo contabile N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$\mathbf{B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + (gg * F)}$$

Qualora non sia stato trasmesso alcun **contatore** dell'**apparecchio** estratto nel periodo contabile, allora la **base imponibile** è determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di rilascio del **nulla osta**, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente allegato tecnico (Figura 7).

Figura 7

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni del periodo contabile N per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Nel caso in cui la **base imponibile** del periodo contabile è determinata secondo la precedente modalità, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 8.

Figura 8

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **S2,** le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S2 = Cf - Ci - S1$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine del periodo contabile, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, per il

quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** la **base imponibile** è determinata:

a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 9);

b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi alla data di rilascio del **nulla osta**, fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** stesso (Figura 10).

Figura 9

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima del verificarsi dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1,** la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Figura 10

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nel periodo contabile un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori**, per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata dal primo giorno del periodo contabile fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione; tale **base imponibile** è determinata:

  a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 11);

  b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi la data di rilascio del **nulla osta**, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico, fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione (Figura 12);

- la **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento fino all'ultimo giorno del periodo contabile, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 3, e 4 del presente decreto.

Figura 11

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima del verificarsi dell'intervento di manutenzione;
- **Cf,** il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;

- **S1,** le somme giocate fino alla data di lettura di **C1;**
- **S2**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **S3**, le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 + S3 = (C1 - Ci) + (gg * F) + Cf$$

Figura 12

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal primo giorno del periodo contabile N fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;
- **S2,** le somme giocate dal giorno dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;

- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile N fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 + S2 = (gg * F) + Cf$$

Nel caso in cui nel periodo contabile è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, nel periodo contabile successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 13.

Figura 13

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N, corrispondente alla **base imponibile** calcolata dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno del periodo contabile N;
- **Cf**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N+1;
- **S1,** le somme giocate nel periodo contabile N + 1;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso del periodo contabile, la titolarità del **nulla osta** e per il

quale il **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data del trasferimento stesso, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** nel periodo contabile, è determinata:

a) sommando al valore del **contatore**, estratto nel periodo contabile, avente data di lettura più prossima alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data di trasferimento stesso, e sottraendo la **base imponibile** maturata fino al termine del periodo contabile precedente (Figura 14);

b) in assenza del **contatore** di cui al precedente punto a), utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** per tutti i giorni del periodo contabile, comunque successivi la data di rilascio del **nulla osta**, fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** stesso (Figura 15).

Figura 14

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante il periodo contabile N, prima della data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **S1,** la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta,** per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Figura 15

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore** estratto l'ultimo giorno del periodo contabile N-1;
- **S1**, la **base imponibile** relativa al periodo contabile N, determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal primo giorno del periodo contabile fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

5. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 1)

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine dell'anno solare di imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, la **base imponibile** è determinata sottraendo al valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di

efficacia del **nulla osta**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare precedente (Figura 16).

Figura 16

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, le somme giocate fino alla data di lettura di **C1**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = C1 - Ci$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nell'anno solare di imposta un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei contatori, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata sottraendo al valore del **contatore** estratto il giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare precedente;
- la **base imponibile** calcolata, dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 4, e 5 del presente decreto (Figura 17).

Figura 17

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1,** il valore del **contatore** estratto il giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1,** le somme giocate fino alla data di lettura di **C1**;
- **S2,** le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$\mathbf{B = S1 + S2 = (C1 - Ci) + Cf}$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso dell'anno solare di imposta la titolarità del **nulla osta**, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che è titolare di **nulla osta** alla fine dell'anno solare di imposta, è determinata sottraendo al valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare di imposta estratto dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**, il valore del **contatore** estratto alla data di trasferimento dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** (Figura 18).

Figura 18

Indicando con:

- **C1**, il valore del **contatore** estratto dal **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta**, alla data di trasferimento stesso;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N, estratto dal **concessionario** che ha acquisito la titolarità del **nulla osta**;
- **S1,** le somme giocate dal giorno successivo la data di trasferimento della titolarità del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - C1$$

6. CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'ANNO SOLARE (ARTICOLO 5, COMMA 2)

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore annuale** riferito all'anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima al 31 dicembre dell'anno solare di imposta l'**importo forfetario giornaliero**, per i giorni successivi alla data di lettura di tale **contatore** fino al 31 dicembre, ad esclusione dei giorni in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 19).

Figura 19

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1,** il valore del **contatore** estratto nell'anno solare N ed avente data più prossima al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al 31 dicembre dell'anno solare N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Qualora il **nulla osta** dell'**apparecchio** sia stato rilasciato nell'ultimo periodo contabile dell'anno solare ed il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore annuale,** riferito all'anno solare di imposta entro il 15 febbraio dell'anno successivo, ed alcun **contatore** con data di lettura entro il 31 dicembre dell'anno solare di imposta, la **base imponibile** è determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero**, per tutti i giorni dell'anno solare di imposta, comunque successivi alla data di rilascio del **nulla osta**, fino al 31 dicembre, ad esclusione dei giorni in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8 del presente **allegato tecnico** (Figura 20).

Figura 20

Indicando con:

- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data del rilascio del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data del rilascio del **nulla osta** fino al 31 dicembre dell'anno solare N, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** con cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** entro la fine dell'anno solare di imposta, a seguito di uno degli eventi indicati nel paragrafo 7 del presente **allegato tecnico**, per il quale il concessionario non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta,** la **base imponibile** è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 21).

Figura 21

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante l'anno solare N, prima del verificarsi dell'evento che ha comportato la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di cessazione di efficacia del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data di cessazione di efficacia del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale il **concessionario** ha effettuato nell'anno solare di imposta un intervento di manutenzione straordinaria che abbia comportato la inizializzazione dei **contatori** e per il quale il **concessionario** non ha trasmesso il **contatore** estratto il giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, la **base imponibile** è determinata sommando:

- la **base imponibile** calcolata dal primo giorno dell'anno solare di imposta fino al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi alla data di lettura di tale **contatore** fino al giorno precedente alla data dell'intervento di manutenzione, ad esclusione di quelli in cui l'**apparecchio** ha avuto un'interruzione di funzionamento a seguito degli eventi indicati nel paragrafo 8, punto c), del presente allegato tecnico, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 22);
- la **base imponibile** calcolata, dalla data dell'intervento di manutenzione fino all'ultimo giorno dell'anno solare di imposta, secondo quanto previsto negli articoli 3, comma 4, e 5 del presente decreto.

Figura 22

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1,** il valore del **contatore** avente data più prossima la data dell'intervento di manutenzione;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N;
- **S1,** la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione;

- **S2,** le somme giocate dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino al giorno precedente la data dell'intervento di manutenzione, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = C1 - Ci + S1 + S2 = C1 - Ci + (gg * F) + Cf$$

Nel caso in cui la **base imponibile** dell'anno solare è determinata secondo la precedente modalità, nell'anno solare successivo si procederà secondo le modalità rappresentate nella Figura 23.

Figura 23

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N, corrispondente alla base imponibile calcolata dalla data dell'intervento di manutenzione fino al 31 dicembre dell'anno solare N;
- **Cf**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N+1;
- **S1,** le somme giocate nel anno solare N + 1;

la **base imponibile B** è pari a:

$$B = S1 = Cf - Ci$$

Con riferimento all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, per ciascun **apparecchio** per il quale è stata trasferita, nel corso dell'anno solare di imposta la titolarità del **nulla osta**, per il quale il **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** non ha trasmesso il **contatore** estratto alla data del trasferimento stesso, la **base imponibile**, relativa al **concessionario** che ha trasferito la titolarità del **nulla osta** nell'anno solare di imposta, è determinata sommando al valore del **contatore** avente data di lettura più prossima alla data di trasferimento, l'**importo forfetario giornaliero** per i giorni successivi la data di lettura di tale **contatore** fino alla data di trasferimento del **nulla osta**, e sottraendo la **base imponibile** maturata per gli anni solari precedenti (Figura 24).

Figura 24

Indicando con:

- **Ci**, il valore del **contatore annuale** relativo all'anno solare N-1;
- **C1**, il valore del **contatore** estratto durante l'anno solare N, prima della data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **S1**, la **base imponibile** determinata utilizzando l'**importo forfetario giornaliero** a partire dal giorno successivo la data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**;
- **F**, l'**importo forfetario giornaliero**;
- **gg**, il numero dei giorni, a partire dal giorno successivo alla data di lettura di **C1** fino alla data di trasferimento della titolarità del **nulla osta**, per i quali è utilizzato l'**importo forfetario giornaliero**;

la **base imponibile B** è pari a:

$$\mathbf{B = C1 - Ci + S1 = C1 - Ci + (gg * F)}$$

7. EVENTI DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI EFFICACIA DEL NULLA OSTA DELL'APPARECCHIO

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano la cessazione o sospensione di efficacia del **nulla osta** dell'**apparecchio** e che interrompono la determinazione della **base imponibile** a partire dal giorno successivo la data dell'evento stesso:

- furto;
- incendio;
- dismissione;
- cessione all'estero;
- risoluzione del contratto;
- confisca;
- revoca;
- sequestro.

8. EVENTI DI INTERRUZIONE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Sono di seguito individuati gli eventi che determinano un'interruzione di funzionamento dell'**apparecchio** ed i relativi giorni da escludere per la determinazione della **base imponibile**.

a) <u>Ubicazione in magazzino</u>: dal giorno successivo alla data di lettura del **contatore** trasmesso per comunicare l'ubicazione in magazzino, fino al giorno precedente la data di eventuale successiva ubicazione in esercizio. In caso di mancata trasmissione di detto contatore, i giorni di ubicazione in magazzino non sono esclusi dalla determinazione della **base imponibile**.

b) <u>Blocco dell'**apparecchio** effettuato esclusivamente tramite il dispositivo di controllo di **AAMS**</u>: dal giorno del blocco fino al giorno precedente la data di eventuale successivo ripristino di funzionamento.

c) <u>Comunicazione di intervento per la manutenzione straordinaria dell'**apparecchio**</u>: dal giorno della comunicazione fino al giorno precedente la data di chiusura dell'intervento di manutenzione.

08A03282

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 aprile 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 marzo 2008;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Trialometani, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 80 µg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

4. I piani di risanamento di cui al comma precedente devono, altresì, riportare informazioni puntuali sullo stato di qualità ambientale del corpo idrico utilizzato a scopo potabile, nonché le misure per il raggiungimento entro il 2015 del buono stato di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale».

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

08A03277

DECRETO 15 aprile 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lombardia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 marzo 2008;

Considerato che, nella medesima seduta, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lombardia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lombardia, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2008, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,

l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

08A03281

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2008.

Modalità applicative in materia di controllo dell'etichettatura dell'olio di oliva.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;

Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e 18;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», in particolare l'art. 3, comma 5-*bis*, e l'art. 18, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine;

Visto il parere conforme dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, reso con nota n. 1341 del 5 febbraio 2008;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni ai produttori ed agli operatori commerciali, nonché agli organi preposti sulle modalità di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione alle fattispecie di cui all'art. 2 del decreto 10 ottobre 2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli sulla designazione dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre 2007 riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio.

Art. 2

1. Ai fini dei controlli le imprese di condizionamento riconosciute detengono, per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004 nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui deve essere dichiarata l'origine. Le modalità di tenuta, vidimazione ed annotazione nei registri e le pertinenti comunicazioni sono disciplinate dal medesimo art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004.

2. Le imprese di cui al comma 1, in mancanza, provvedono a richiedere il riconoscimento secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 14 novembre 2003.

Art. 3

1. I controlli, demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sono svolti presso le imprese e presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

2. L'Ispettorato di cui al comma 1 predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti della filiera interessata, con priorità per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.

3. Per la realizzazione del piano di controlli l'Ispettorato si avvale dell'Agecontrol ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 ottobre 2007.

Art. 4

1. Fermo restando l'obbligo di etichettare gli oli di oliva vergine ed extravergine in conformità al decreto 10 ottobre 2007, le imprese che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 10 ottobre 2007, non siano in possesso del suddetto registro, devono dotarsene entro il 31 maggio 2008. Al fine di verificare la veridicità delle indicazioni in etichetta, dal 17 gennaio 2008 e sino all'adozione del registro, l'Ispettorato di cui all'art. 3 provvede ad effettuare i controlli sulla base della documentazione contabile e fiscale delle imprese.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 302

08A03280

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 marzo 2008.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante Attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito denominato decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 12 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, relativa a norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40 (di seguito denominato decreto-legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, art. 11, del sopraccitato decreto-legge, di una quota del gas importato, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati, e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata «l'Autorità»);

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, che stabilisce che al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, il soggetto richiedente una autorizzazione alla importazione deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante società controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione

o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, nonché di stoccaggio di gas naturale;

Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;

Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che il quale stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, relativo all'esenzione dal diritto di accesso di terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione e ai loro potenziamenti e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria delle nuove capacità di trasporto realizzate in Italia in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;

Considerato che quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto ministeriale 11 aprile 2006, permette di conseguire in modo più efficace l'obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti che era alla base delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001 e che pertanto tali disposizioni non risultano più opportune;

Visto il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sullo schema del presente decreto, espresso con deliberazione 22 novembre 2007, n. 291;

Decerta:

Art. 1.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007, e con le decorrenze ivi previste, le autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di cui all'art. 13 della delibera 17 luglio 2002, n. 137 e all'art. 1 della delibera 26 febbraio 2004, n. 22, dell'Autorità, di una quota del gas importato, determinata in base ai seguenti criteri:

a) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, la quota è stabilita pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30 settembre;

b) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, la quota è stabilita pari al 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30 settembre;

c) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata non superiore a un anno e relativi a un volume totale, annuale nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di standard metri cubi, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, di durata non superiore a un anno, relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società, nell'arco di dodici mesi, non inferiore a 100 milioni di metri cubi, la quota è stabilita pari al 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi;

d) nei casi di cui alla lettera *c)*, ove il volume totale sia inferiore a 100 milioni di standard metri cubi, non è prevista alcuna quota.

2. L'offerta, delle quote indicate al comma 1 presso il mercato regolamentato di cui allo stesso comma 1, è effettuata entro entro i termini indicati dall'Autorità, comunque entro l'anno termico successivo a quello a cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta.

3. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.7/2007, i soggetti che effettuano importazioni soggette all'ob-

bligo di offerta di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità, entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente nonché, entro un termine indicato dall'Autorità, una relazione con i volumi effettivamente offerti presso il mercato regolamentato di cui allo stesso comma 1. Alla relazione è allegata una dichiarazione rilasciata dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi effettivamente importati e offerti al mercato regolato di cui al comma 1, indicati nella relazione.

4. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti, entro un termine indicato dall'Autorità, a offrire presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, oltre alle quote relative all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di quello non offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi di ulteriore ripetuta inosservanza, costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

Art. 2.

Semplificazione di adempimenti connessi all'attività di importazione di gas naturale

1. L'obbligo relativo al piano di investimenti, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, viene a cessare relativamente alle importazioni, anche in corso, effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 19 marzo 2008

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 362

08A03251

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2008.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, per un impegno di spesa di € 369.100,00. (Prot. 41/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 21 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 5/7

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Angelo Chianese, Marco Bravi, Eugenio Fazio, Labor S.r.l., Igeam S.r.l., Invent S.a.s.
- **Protocollo N.** 9397 del 20/09/2007
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sviluppo di Tecnologie Optoelettriche Innovative Indirizzate al Monitoraggio Ambientale ed Applicazioni in ambito Ecologico
  - **Inizio:** 07/01/2008
    Durata Mesi: 24
- **Costituenda Società:** OPT SENSOR - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 20/09/2007

- **Costo Totale ammesso** € **588.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** € **418.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** € **170.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 418.000,00	€ 170.000,00	€ 588.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 418.000,00	€ 170.000,00	€ 588.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile		

10%	Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

10%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 369.100,00

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 369.100,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione aree depresse: € 369.100,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 347

08A03268

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8075 del 22 aprile 2008 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 aprile 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale addetto al front-office ad un'assemblea sindacale indetta dalla RSU dell'Ufficio e tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 10, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 847 in data 23 aprile 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali il giorno 18 aprile 2008 dalle ore 8,30 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 aprile 2008

Il direttore regionale aggiunto: PELLEGRINI

08A03153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato generale d'Italia a Insbruck (Austria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 2008, è soppresso il Consolato generale d'Italia a Insbruck (Austria).

(Omissis).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A03274

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Vienna (Austria) in seguito alla soppressione del Consolato d'Italia a Insbruck (Austria).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 2008, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Vienna (Austria) è così rideterminata: il territorio dello Stato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° agosto 2008 il Consolato onorario in Bregenz ed il Consolato onorario in Salisburgo vengono posti alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Vienna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A03275

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Colifarm 200»

Provvedimento n. 94 del 15 aprile 2008

Premiscela per alimenti medicamentosi COLIFARM 200.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102821016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102821028.

Titolare A.I.C.:

Chemifarma SpA con sede in Forlì, via Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale 00659370407.

Oggetto del provvedimento:

Modifica tipo II - Variazione punto 4.7 del sommario delle caratteristiche del prodotto e inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza la modifica del punto 4.7 del sommario delle caratteristiche del prodotto che è ora il seguente:

«4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione:

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile».

Si autorizza, inoltre, la validità dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi. L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Max»

Provvedimento n. 95 del 15 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL MAX nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102467014.

Titolare A.I.C.:

Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del confezionamento primario, da 3 mesi a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan»

Provvedimento n. 96 del 17 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN, nelle confezioni:

1 siringa da 6,42 g pasta orale - A.I.C. n. 100196017;

40 siringhe da 6,42 g pasta orale - A.I.C. n. 100196029.

Titolare A.I.C.:

Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo I: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio lotti.

Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito produttivo responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, incluso il controllo dei lotti, presso il seguente sito produttivo:

Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse (Francia).

Pertanto l'officina di produzione già autorizzata Merck Sharp & Dohme B.V. sita in Haalrem (Olanda), verrà sostituita dal sito produttivo suddetto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03283

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di bilanciamento della capacità produttiva a 260 kt/a di PVC e 280 kt/a di CVM, da realizzarsi nell'impianto di Porto Marghera - Proponente: Ineos Vinyls S.p.a.

Con la delibera del 19 marzo 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato la valutazione di impatto ambientale positiva in merito al progetto relativo al bilanciamento della capacità produttiva a 260 kt/a di PVC e 280 kt/a di CVM da realizzarsi nell'impianto di Porto Marghera (Venezia) - proponente: Ineos Vinyls Italia già EVC Italia.

Il testo integrale della delibera citata è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A03252

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1086 dell'8 maggio 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIMODIPINA PLIVA, nella forma e confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italia, codice fiscale 03227750969.

Confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» - flacone da 25 ml - A.I.C. n. 037918012 (in base 10), 14559W (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08470 Sant Celoni (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial Moli de Les Planes, Font de Bocs S/N, C/35, km 57 (produzione e micronizzazione); Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08185 Llicà de Vall (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial El Pla, Av. Puigcerdà No.9, C-17, km 17.4 (micronizzazione).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., 00040 Pomezia (Roma), Italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: 0,75 ml (corrispondenti a 20 gocce) di soluzione contengono:

principio attivo: Nimodipina 30 mg;

eccipienti: Macrogolglicerolo idrossistearato 300 mg; Etanolo (96%) 360,45 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici correlati a vasospasmo cerebrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Confezione: A.I.C. n. 037918012 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: A.I.C. n. 037918012 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» - flacone da 25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03355

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina SPL»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1087 dell'8 maggio 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIMODIPINA SPL, nella forma e confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Special Product's Line S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale 03840521003.

Confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml;

A.I.C. n. 037513013 (in base 10), 13STTP (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08470 Sant Celoni (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial Moli de Les Planes, Font de Bocs S/N, C/35, km 57 (produzione e micronizzazione); Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08185 Llicà de Vall (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial El Pla, Av. Puigcerdà No.9,C-17, km 17.4 (micronizzazione).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., 00040 - Pomezia (Roma), Italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi);

Composizione: 0,75 ml (corrispondenti a 20 gocce) di soluzione contengono:

principio attivo: Nimodipina 30 mg;

eccipienti: Macrogolglicerolo idrossistearato 300 mg; Etanolo (96%) 360,45 mg;

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici correlati a vasospasmo cerebrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Confezione: A.I.C. n. 037513013 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: Confezione: A.I.C. n. 037513013 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03356

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina SOS»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1088 dell'8 maggio 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIMODIPINA SOS, nella forma e confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22, 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml.

A.I.C. n. 037428012 (in base 10), 13Q6TD (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08470 Sant Celoni (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial Moli de Les Planes, Font de Bocs S/N, C/35, km 57 (produzione e micronizzazione); Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08185 Llicà de Vall (Barcellona - Spagna), Poligon Industrial El Pla, Av. Puigcerdà No.9, C-17, km 17.4 (micronizzazione).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., 00040 - Pomezia (Roma), Italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: 0,75 ml (corrispondenti a 20 gocce) di soluzione contengono:

principio attivo: Nimodipina 30 mg;

eccipienti: Macrogolglicerolo idrossistearato 300 mg; Etanolo (96%) 360,45 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici correlati a vasospasmo cerebrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Confezione: A.I.C. n. 037428012 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: Confezione: A.I.C. n. 037428012 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03357

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina DOC generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1089 dell'8 maggio 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIMODIPINA DOC GENERICI, nella forma e confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml.

A.I.C. n. 037429014 (in base 10), 13Q7SQ (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08470 Sant Celoni (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial Moli de Les Planes, Font de Bocs S/N, C35, km 57 (produzione e micronizzazione); Union Quimico Farmaceutica S.A. (Uquifa SA), 08185 Llicà de Vall (Barcellona-Spagna), Poligon Industrial El Pla, Av. Puigcerdà No.9, C-17, km 17.4 (micronizzazione).

Produttore del prodotto finito: Special Product's Line S.p.A., 00040 - Pomezia (Roma), italia, via Campobello, 15 (tutte le fasi).

Composizione: 0,75 ml (corrispondenti a 20 gocce) di soluzione contengono:

principio attivo: Nimodipina 30 mg;

eccipienti: Macrogolglicerolo idrossistearato 300 mg; Etanolo (96%) 360,45 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e terapia di deficit neurologici ischemici correlati a vasospasmo cerebrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Confezione: A.I.C. n. 037429014 - «30 mg/ 0,75 ml gocce orali,soluzione» flacone da 25 ml;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: Confezione: A.I.C n. 037429014 - «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticoflex»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1038 dell'8 maggio 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Uno S.r.l. (codice fiscale 02732270653) con sede legale e domicilio fiscale in via G. della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno.

Medicinale: TICOFLEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 025769035 - «10% gel» 1 tubo da 50 g;

A.I.C. n. 025769047 - «340 mg compresse» 10 compresse,

è ora trasferita alla società: Federfarma.co distribuzione e servizi in farmacia S.p.A., (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03359

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 834/2008 del 2 aprile 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equibalance».

Nell'estratto della determinazione n. 834/2008 del 2 aprile 2008 relativa al medicinale per uso umano EQUIBALANCE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2008 - serie generale - n. 90, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance A.I.C. n. 0356999166/M (in base 10) 121GGY (in base 32);

Leggasi:

Confezione 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema sleep safe balance A.I.C. n. 035699166/M (in base 10) 121GGY (in base 32);

08A03310

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso umano «Cialis». (Determinazione di rettifica n. 856/2008)

Vista la determinazione del 31 marzo 2008, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale CIALIS (tadalafil), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2008 - serie generale - n. 90;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 giugno 2006;

leggasi:

autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 giugno 2007;

Dove è scritto:

EU/1/02/237/008 2,5 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse;

Leggasi:

EU/1/02/237/008 5 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse;

Dove è scritto:

Titolare A.I.C.: Lilly Icos Limited;

Leggasi:

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland B.V.

Dove è scritto:

Confezione 2,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse n. 035672082/E (in base 10) 1420N0L (in base 32);

Leggasi:

Confezione 5 mg compressa rivestita con film uso orale blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse n. 035672082/E (in base 10) 1420N0L (in base 32).

08A03309

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-114) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00